

-7958/16



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Omologazione  
accordo  
ristrutturazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - R.G.N. 27326/2014
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Crep. 7958
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - Ud. 24/03/2016
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - PP

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA INTERLOCUTORIA**

sul ricorso 22326-2014 proposto da:

GALGANO DOMENICA, nella qualità di amministratore unico della TURISTICA SERINESE S.R.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANNA MARIA VITTORIA VECCHIONE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

**contro**

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;

- intimata -


avverso la sentenza n. 124/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2014;

*606*

2016  
29

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



Fallimenti e Società.it

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- La s.r.l. Turistica Serinese ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un motivo - contro il decreto della Corte di appello di Napoli (depositato il 27.6.2014) con il quale è stato rigettato il suo reclamo contro il decreto del tribunale di diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis l. fall. Il diniego di omologazione è motivato dal mancato raggiungimento della percentuale del 60% dei crediti per i quali vi è stato accordo, considerato l'aumentare dei crediti della Banca della Campania, oggetto di contestazioni ritenute pretestuose dai giudici del merito. Non ha svolto difese il P.M. intimato.

2.- Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 176 l. fall. e la violazione del principio della domanda, avendo i giudici del merito valutato d'ufficio la fondatezza delle contestazioni del credito della Banca della Campania. Elenca i rapporti intrattenuti con la Banca della Campania e le contestazioni mosse nei giudizi pendenti (attinenti alla natura usuraria degli interessi e agli interessi anatocistici).

Deduce che i crediti contestati non possono essere valutati ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% di cui all'art. 182 bis cod. proc. civ., trattandosi di creditori estranei che, se accertati come tali, devono essere soddisfatti integralmente.

3.- Osserva la Corte che è preliminare l'esame della ricorribilità del provvedimento impugnato.

Il quinto comma dell'art. 182 bis 1. fall. prevede che il decreto del tribunale "è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese".

L'art. 183 1. fall. - nel testo modificato dal decreto legislativo correttivo n. 169/2007 - a differenza del testo previgente, secondo cui la sentenza pronunciata dalla corte di appello era ricorribile per cassazione, nulla prevede circa l'impugnabilità del decreto.

In materia non risulta vi siano precedenti di questa Corte (non assume alcun rilievo Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16187 del 24/09/2012, trattandosi di decisione assunta in tema di regolamento di competenza, relativo ad un giudizio sull'efficacia di una transazione seguente ad un accordo di ristrutturazione).

La dottrina, d'altro canto, è divisa tra chi reputa ricorribile per cassazione il decreto reso dalla Corte di appello su reclamo ai sensi dell'art. 182 bis 1. fall. e chi, invece, nega l'impugnabilità, registrandosi anche una tesi intermedia che la limita all'ipotesi di avvenuta omologazione e di rigetto di eventuali opposizioni.

La natura decisoria del decreto, in particolare, è negata dal punto di vista della definitività, che mancherebbe, potendo essere riproposta la domanda di omologazione.

In una fattispecie analoga (diniego di sospensione ex art. 12 bis l. n. 3/2012) questa Corte (Sez. I, n. 1869/2016) ha negato la ricorribilità per cassazione del provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo perché era sottoposta a censura "una pronuncia connotata dall'assenza di carattere decisorio e contestualmente definitivo del provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano, che non pregiudica in tesi la stessa possibilità di presentare un altro e diverso piano (del consumatore), pur se con gli eventuali limiti temporali - posti dal legislatore a fronteggiare un uso ripetuto ed indiscriminato dell'istituto - di cui all'art. 7 co. 2 lett. b)". Ha precisato la Corte che "il provvedimento negativo a questa stregua, non esprime allora tratti rilevantemente diversi, riguardato sotto il profilo della ricorribilità per cassazione, dai corrispondenti provvedimenti negativi (o di rigetto allo stato degli atti) assunti nella procedura prefallimentare (Cass. 6683/2015), in quanto anch'esso esplicita una specifica inidoneità a tradursi, per via giudiziale, nella validazione del singolo progetto ristrutturativo del passivo quale proposto in un dato ricorso e dunque riflette una situazione economico-finanziaria potenzialmente mutevole, né è assimilabile,

come sbrigativamente ipotizzato dalla parte, al diniego dell'esdebitazione fallimentare di cui all'art.143 l.f., soggetta ad altri presupposti, delimitazioni e finalità".

3.- Si è innanzi evidenziato che il reclamo in tema di omologazione di accordi di ristrutturazione è disciplinato con richiamo all'art. 183 l. fall.

In materia di concordato preventivo e con specifico riferimento a tale ultima disposizione, questa Corte, nel vigore della riforma, ha esplicitamente ammesso la impugnabilità per cassazione quando ne ha interpretato la disciplina del termine. Secondo Sez. 1, Sentenza n. 22932 del 04/11/2011, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, legge fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli artt. 737 e s. cod. proc. civ. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; infatti, non può applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 legge fall., e riformata con il d.lgs. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e "in bonis" dall'altro).

Per converso, si è ritenuto che il reclamo alla corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 legge fall., va proposto entro il termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18 legge fall. (Sez. 1, Sentenza n. 4304 del 19/03/2012; conf. Sez. 1, Sentenza n. 21606 del 20/09/2013).

La stessa lettura costituzionalmente orientata si imporrebbe in relazione all'art. 131 l. fall., che espressamente prevede la possibilità di ricorso per cassazione avverso il decreto reso dalla corte di appello sul reclamo contro il provvedimento emesso dal tribunale in sede di omologa del concordato fallimentare.

Senonché, con ordinanza n. 3472 del 2016 questa Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni unite sollecitando una pronuncia chiarificatrice e "una valutazione comparativa delle diverse ipotesi di cui agli articoli 162, 173, 179, 180 della legge fallimentare in relazione alle diverse

*[Handwritten signature]*


fattispecie concrete che, in assenza di dichiarazione di fallimento, potrebbero dar luogo al ricorso per cassazione ex art 111 Cost.". Ciò induce il Collegio a rimettere la causa al Primo Presidente per la medesima finalità, trattandosi anche di questione di massima di particolare importanza e occorrendo chiarire l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in esame prima ancora di esaminare la questione (rilevabile d'ufficio) dell'integrità del contraddittorio, essendo stato notificato il ricorso soltanto al pubblico ministero.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 marzo 2016

Il Presidente



Depositato in Cancelleria  
20 APR 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Amico CASANO

*Amico Casano*

*Amico Casano*